**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVIDALE DEL FRIULI**

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I° Grado dei Comuni di: Cividale del F., Prepotto e Torreano

Via Udine n. 15/2 – 33043 Cividale del Friuli – UD -

Cod. Meccanografico UDIC851001 – C.F.: 94127320300

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFKDDE - Codice univoco IPA: istsc_udic851001

Tel.: 0432/733835 – E-mail: udic851001@istruzione.it - Pec: udic851001@pec.istruzione.itSito web: www.iccividale.edu.it**MATERIA DI CONFRONTO****relativa a:****CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALL' ORGANIZZAZIONE E ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE E MODALITA' E CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PTOF E AL PIANO DELLE ATTIVITA'**

- L'anno 2023, il mese di ottobre, il giorno 10, presso l'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra:
- la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca Marcolini,
- la RSU di Istituto, costituita dalle docenti Iussa Raffaella, Francesca Caruzzi, Fileccia Concetta
- i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL, O.S. FLC CGIL, O.S. CISL SCUOLA, O.S. SNALS CONFISAL, O.S. UIL SCUOLA, O.S. GILDA UNAMS, O.S. ANIEF,

VISTO il CCNL del personale del comparto scuola;

RITENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti si sottoscrive il seguente accordo d'Istituto:

ART. 1 - UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RAPPORTO AL PTOF

Il Dirigente assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto (contenuti nel regolamento o in apposita delibera) e dal Collegio dei Docenti (contenuti nel PTOF o in apposita delibera), nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e dalle disponibilità espresse dai singoli docenti.

Ad ogni Docente possono essere assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curriculum che di quella della scuola.

Ogni docente può essere utilizzato sia in turno antimeridiano che pomeridiano che in più sedi tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente accordo.

ART. 2 - ORARIO DI LAVORO

In base al DPR 275, art. 5, l'Istituzione scolastica può prevedere un orario flessibile anche su base plurisettimanale per attività programmata e deliberatamente programmata.

Di norma non possono essere previste più di sei ore consecutive di lezione (scuola infanzia e primaria) o cinque (scuola secondaria 1° grado) per i docenti con orario di cattedra.

La durata massima dell'orario curricolare di lavoro giornaliero è fissata in 7 (nella scuola dell'infanzia e primaria) o 6 (nella scuola secondaria 1° grado) unità orarie di effettiva docenza con almeno un'ora di intervallo. I docenti impegnati in progetti contenuti nel PTOF non possono superare le 9 ore considerando tutte le attività (ore frontali, funzionali, aggiuntive).

Nei periodi iniziale e finale dell'anno scolastico (di norma la prima e l'ultima settimana di lezione) senza rientri pomeridiani, i docenti sono di norma impegnati per un numero di ore pari all'orario spettante, anche in compresenza o comunque a disposizione, in base a orario comunicato.

La partecipazione a riunioni di organi collegiali, comunque articolati, che ecceda i limiti stabiliti dall'articolo 29 del CCNL vigente, costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività. Dal computo sono escluse le ore relative agli scrutini quadrimestrali e finali.

ART. 3 - ORARIO DELLE LEZIONI

Il Dirigente scolastico formula l'orario delle lezioni tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche sulla base delle proposte del Collegio docenti; ove possibile, in subordine, prende in considerazione esigenze di tipo personale e/o familiare con il seguente ordine di priorità:

- ✓ Legge 104;
- ✓ Figli minori di età prescolare e/o genitori anziani;
- ✓ Motivi di salute propria o dei familiari;
- ✓ Motivi di studio.

L'articolazione dell'orario, salvo diverse richieste individuali e compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative, tenderà ad un'equa distribuzione delle ore di lezione nell'arco della settimana e della singola giornata; in particolare si presterà attenzione, per la scuola secondaria di primo grado, all'equa distribuzione delle prime e ultime ore e a non superare, di norma, le tre ore "buche" settimanali.

L'orario di lavoro può essere strutturato su base plurisettimanale e riflettere i criteri di flessibilità organizzativa e didattica prevista dai progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF.

ART. 4 - ORARIO DELLE RIUNIONI

Il Dirigente Scolastico elabora il Piano annuale delle attività dei docenti tenendo conto delle attività e della progettazione di Istituto. All'interno del piano annuale delle attività il Collegio definisce il calendario di massima delle riunioni.

Le riunioni previste nel piano delle attività saranno di norma effettuate a rotazione nelle giornate della settimana.

Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data stabilita.

Gli impegni orari individuali obbligatori di ogni docente derivanti dal Piano delle attività sono quelli previsti dal CCNL e cioè:

- a) 40 ore annue per le riunioni del Collegio Docenti e le sue articolazioni funzionali;
- b) fino a 40 ore annue per le riunioni dei Consigli di classe;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami.

In relazione al punto b) i docenti con più di 6 classi, o in condivisione con altri Istituti, entro la fine del mese di ottobre, concordano con il Dirigente Scolastico la loro presenza nei Consigli in modo da non superare, di norma, le 40 ore previste contrattualmente.

La convocazione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro previsti dal Piano annuale delle attività, potrà essere effettuata direttamente dal docente responsabile, su delega scritta della Dirigente Scolastica, entro il monte ore complessivo previsto dai rispettivi progetti

La Dirigente scolastica, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre l'effettuazione di attività funzionali all'insegnamento non previste nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti; in tal caso, in occasione della prima convocazione del Collegio dei docenti, verranno apportate le opportune modifiche al piano annuale delle attività.

ART. 5 – FLESSIBILITA' ORARIA

Gli Insegnanti possono chiedere al Dirigente Scolastico, per motivate esigenze didattiche, variazioni di orario (es. cambio di turno nella scuola primaria e dell'infanzia, prolungamento dell'orario in un giorno e riduzione nell'altro per la scuola dell'Infanzia) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe / sezione. La richiesta va formulata per iscritto.

ART. 6 - SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI PER BREVI PERIODI

Per la sostituzione dei colleghi assenti ogni docente potrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per le supplenze.

Per la prima ora di lezione la comunicazione della supplenza da effettuare dovrà essere prodotta il giorno precedente o al mattino stesso in tempo utile per l'inizio delle lezioni; per tutte le altre ore la comunicazione deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell'ora precedente quella di disponibilità dichiarata.

Nella scuola dell'Infanzia, nelle scuole primarie e secondarie, in situazione di emergenza, i docenti sostituiranno i colleghi assenti nell'ambito del medesimo plesso scolastico.

La sostituzione dei colleghi assenti nel primo giorno di assenza ed in situazione di emergenza nonché in attesa di nomina del supplente sarà effettuata nell'ordine da:

- docenti che devono restituire ore di permesso breve;
- docenti di sostegno il cui allievo sia assente, nella propria classe
- docenti disponibili ad effettuare ore di supplenza oltre il proprio orario di servizio
- sdoppiamento della compresenza: la supplenza sarà effettuata dal docente che entra in compresenza;
- eccezionalmente, qualora sia didatticamente compatibile, insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio.

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- docenti della classe;
- docenti della stessa disciplina del collega assente;

F. Amari

Raffaele Turi
PC

G. S.
SA

Ho
vi

- altri docenti.

ART. 7 - CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE

1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, profilassi, eventi eccezionali, i docenti dovranno essere presenti a scuola e saranno utilizzati per sostituire i colleghi assenti, o fornire supporto per recupero o potenziamento in altre classi, nel rispetto del proprio orario giornaliero.
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, nel limite previsto dall'art. 29 del vigente CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

ART. 8 – PERMESSI BREVI

I permessi orari sono disciplinati dal CCNL.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda, per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. Per organizzare al meglio il servizio si invita a presentare la richiesta di norma almeno con cinque giorni di preavviso. L'Amministrazione risponderà di norma con le stesse tempistiche.

La fruizione non può superare il limite annuo dell'orario settimanale di insegnamento e il recupero deve avvenire entro i 60 giorni seguenti.

In caso un numero di richieste superiori a quelle accoglibili in relazione alle esigenze di servizio, si concorda di concedere nella stessa giornata, non più di due richieste per plesso/sede. L'ordine di priorità in caso di più domande presentate sarà il seguente:

- Motivi di salute;
- Motivi familiari e o personali;
- Data di presentazione della richiesta.

ART. 9 – PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti sono disciplinati dal vigente CCNL, art. 15.

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

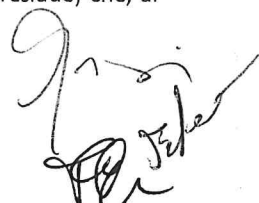
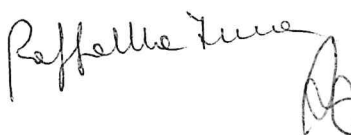
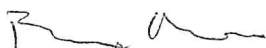
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 10 – FERIE

Il docente a tempo indeterminato che intende usufruire dei sei giorni di ferie previste dal CCNL le richiede, con domanda scritta, al Dirigente Scolastico con almeno, di norma, cinque giorni d'anticipo indicando i nominativi dei docenti che lo sostituiranno senza oneri per l'amministrazione.

Il personale docente dovrà inoltre presentare, entro il 15 giugno 2024, domanda di ferie (eventualmente residue) che, ai sensi del CCNL, devono essere godute entro il 31 agosto 2024.



ART. 11 – ATTIVITA' DEL PERSONALE DOCENTE RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Le attività di cui al presente titolo per il Personale Docente sono le seguenti:

- Attività aggiuntive di insegnamento: individuazione della necessità mediante la compilazione della scheda - progetto; approvazione del collegio dei Docenti.
- Attività aggiuntive di non insegnamento legate alla realizzazione di determinati progetti: individuazione della necessità mediante la compilazione della scheda - progetto; approvazione del Collegio dei Docenti.
- Attività di collaborazione e/o di coordinamento, attività prestate in quanto membro di commissione del Collegio.

I criteri di individuazione del personale docente sono i seguenti: disponibilità del docente; competenze o esperienze maturate; rotazione in concorrenza di domande per la stessa tipologia di attività.

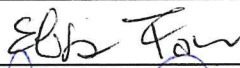
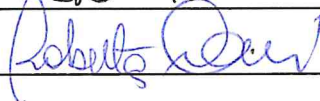
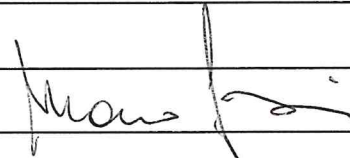
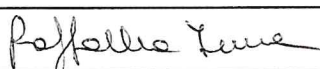
ART. 12 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE

La fruizione dei permessi per attività di aggiornamento professionale è regolata dai seguenti criteri:

- per ogni sede scolastica (scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria) è consentita la partecipazione di n. 1 docente nella stessa giornata, compatibilmente con l'esigenza di salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- in caso di concorrenza, la precedenza spetta, in ordine di priorità:
 - a) ai docenti che debbano proseguire un percorso di formazione iniziato;
 - b) ai docenti che partecipano a corsi di formazione deliberati dal collegio docenti;
 - c) ai corsi attinenti all'area disciplinare di competenza del richiedente;
 - d) ai docenti con contratto a tempo indeterminato;
 - e) in caso di parità si considererà la data di presentazione della richiesta.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione ed è valida fino al 31 agosto 2024.
Letto, approvato e sottoscritto.

Cividale del Friuli, 10 ottobre 2023

FLC CGIL	
CISL SCUOLA	
GILDA DEGLI INSEGNANTI	
UIL SCUOLA	
SNALS CONFAL	
ANIEF	
Componente RSU Raffaella Iussa	
Componente RSU Francesca Caruzzi	
Componente RSU Concetta Fileccia	
Parte pubblica Dott.ssa Francesca Marcolini	